

REGOLAMENTO PER
LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE

ART. 1

Oggetto del regolamento

In attesa della legge di riforma delle autonomie locali, l'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e dalle norme del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, nonché per le modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune, si provveda ai sensi del presente regolamento, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento nella materia.

Art. 1 bis

Norme generali

I Consiglieri Comunali acquistano il diritto ad esercitare la loro funzione dopo la proclamazione a norma di legge e la loro convalida.

La convalida degli eletti e l'elezione del Sindaco e della Giunta vengono effettuate con le modalità prescritte dalle vigenti norme.

Capo I

Convocazione ordine del giorno

Art. 2

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio Comunale si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dalla legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo per l'approvazione del conto nonché per gli altri casi eventualmente previsti dalla legge.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano. In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore anziano, ne fa le veci l'Assessore più anziano fra i presenti ed in caso di assenza o di impedimento di tutti gli assessori, ne fa le veci il Consigliere più anziano.

La prima seduta nella quale si procede alla convalida dei Consiglieri ed alla prima elezione del Sindaco e degli assessori sarà presieduta dal Consigliere anziano.

La seduta nella quale si procede alla surroga del Sindaco, durante il quinquennio, è presieduta

dall'Assessore anziano, se la Giunta Municipale è in funzione, altrimenti, dal Consigliere anziano.

Art. 3

Ordine del giorno

All'Ordine del giorno dei lavori sono iscritti i verbali delle sedute precedenti che vengono in approvazione, le comunicazioni, le interrogazioni, interpellanze e mozioni; le deliberazioni in ratifica; le comunicazioni delle deliberazioni di Giunta adottate per delega consiliare e gli argomenti proposti dalla Giunta e per iniziativa dei Gruppi Consiliari.

Gli oggetti di cui all'Ordine del Giorno sono in ogni caso riportati secondo l'ordine di presentazione.

Salvo quanto dispone la legge per le proposte nuove, gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Comune lo stesso giorno in cui viene spedito l'avviso di convocazione del Consiglio per poter essere esaminati dai Consiglieri.

I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati, o comunque, citati in quelli depositati come sopra.

La visione degli atti dei quali non si faccia alcun richiamo in quelli depositati, seppure possono riguardare l'argomento posto all'ordine del giorno, può avere luogo soltanto dietro autorizzazione del Sindaco o della Giunta.

Qualora vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio progetti di opere o forniture, acquisti, ecc. gli atti relativi dovranno anche indicare con cui si intende far fronte alla spesa necessaria.

Qualora vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio regolamenti, di questi dovrà essere inviata copia a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della discussione.

Art. 4

Pubblicità sedute consiliari

Della convocazione e dell'Ordine del Giorno è data comunicazione, a cura del Sindaco, ai Consiglieri Circoscrizionali.

Capo II

Disciplina delle sedute

Art. 5

Poteri del presidente

Spetta al Presidente mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e le legalità delle deliberazioni.

Il Presidente dirige e regola la discussione applicando le norme del presente regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne annuncia il risultato.

A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione; ha pure facoltà di sospendere la seduta, facendone redigere processo verbale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira la censura.

Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente interdice la parola.

Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Art.6

Sedute pubbliche

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuato i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 7

Settore riservato al Consiglio

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute, alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso.

Oltre al Segretario ed agli altri addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente del Consiglio, essere ammessa la presenza dei dipendenti comunali.

Una parte dell'aula è riservata ai rappresentanti della stampa.

Art. 8

Disciplina del pubblico

Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio che non siano segrete,

debbono essere inermi, mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio, astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Il Presidente per mantenere l'ordine nelle sedute esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge.

(Art.297 T.U 1915 riportato in appendice n°2)

Capo III

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 9

Numero legale - apertura seduta - scrutatori

Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario.

Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale nel quale debbono essere elencati gli intervenuti.

Il Presidente designa, tra i presenti, tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto dagli scrutatori o da uno o più Consiglieri.

Art. 10

Processi verbali

I verbali delle precedenti sedute, depositati presso la Segreteria del Consiglio nello stesso giorno in cui vengono spediti gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione, si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.

Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.

Ogni eventuale rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Il resoconto integrale delle sedute viene registrato su apposito supporto magnetico e conservato in archivio a cura della Segreteria del Comune.

Art. 11

Dichiarazione in apertura di seduta

In apertura di seduta è facoltà del Presidente di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti e materie posti nell'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti dal Comune, né impegni di alcun genere.

Il Presidente concede altresì la parola sulle proprie dichiarazioni ai Consiglieri che ne fanno richiesta. I Consiglieri possono inoltre chiedere la parola all'inizio della seduta per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo.

Nell'ipotesi in cui sorgano dubbi sull'ammissibilità delle richieste dichiarazioni, il Presidente si rimette alla decisione del Consiglio Comunale.

Art. 12

Trattazione degli affari

La prima parte di ogni seduta è dedicata allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze secondo l'ordine di presentazione e non può, di norma, superare il tempo di 30 minuti.

Il Presidente propone in aula l'ordine di trattazione degli oggetti.

Le proposte del Presidente si intendono accolte se non vi sono obiezioni.

Se un consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede ad una votazione per alzata di mano.

Prima della votazione, il Presidente può dare la parola per non più di 5 minuti, soltanto ad un Consigliere che sia contrario alla opposizione e proposta di cui al comma precedente.

Le richieste di rinvio di un oggetto possono essere accolte dal Presidente ovvero votate con le modalità di cui al comma precedente.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nella Segreteria del Comune 24 ore prima con tutti i documenti occorrenti per poter essere esaminata. (Art.292 T.U 1915).

Salvo che la legge disponga diversamente, le proposte da trattarsi in Consiglio possono essere avanzate anche da un singolo Consigliere; ma le proposte stesse possono non essere accolte, e cioè non portate al Consiglio, quando non siano ritenute opportune dalla Giunta. Però il Consigliere od i Consiglieri proponenti potranno, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per la iscrizione di dette proposte all'ordine del giorno per la successiva seduta, osservati i termini di legge.

Il Sindaco però, sarà tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio le proposte che portino la firma della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 13

Esame proposte di deliberazioni

Gli oggetti delle proposte di deliberazioni iscritte all'Ordine el Giorno vengono letti in aula e qualora non vi siano richieste di intervento, si passa senza'altro alla votazione.

Art. 14

Ordine della discussione

I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'Ordine del Giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.

I Consiglieri, parlano, dal proprio banco dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio.

Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo ad alta voce.

Art. 15

Disciplina della discussione

Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle mozioni o interpellanze, la dichiarazione di voto ed i richiami al regolamento o all'Ordine del Giorno.

Gli interventi dei Consiglieri, dei membri della Giunta e del Sindaco, sia scritti che orali, non possono superare i 10 minuti salve le altre limitazioni temporali previste dal precedente regolamento.

Per la discussione sul Bilancio o altro argomento di particolare importanza, il Consiglio può stabilire limiti di tempo superiori.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina, senza divagare in osservazioni che non abbiano alcuna attinenza con la proposta stessa.

A nessuno è consentito di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

Art. 16

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla Legge e al Regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

Art. 17

Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere intaccato o censurato dal Consiglio nella propria condotta o il sentire attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.

Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Potrà rispondere a chi a preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.

Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di 5 minuti mentre il Consigliere che ha chiesto e ottenuto la parola per fatto personale può usufruire del limite massimo di 10 minuti.

Nel caso in cui il Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledono la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa.

Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

Art. 18

Proposte Pregiudiziali

Sono eccezioni pregiudiziali le proposte tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione stessa.

Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà interloquire, per non più di 5 minuti, un Consigliere contrario.

Se è presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva, è data la parola per 5 minuti ad un oratore contrario alla proposta, indi si addiverrà ai voti, salvo che il Consiglio ritenga che altri debba parlare.

Art. 19

Ordini del Giorno

Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare Ordini del Giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali Ordini del giorno

possono essere ammessi a discussione dal Presidente, essere illustrati dal proponente per non più di 10 minuti e posti in votazione subito dopo la chiusura stessa secondo l'ordine della loro presentazione.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, Ordini del Giorno contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta dal Consiglio medesimo.

Gli Ordini del Giorno, debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul tavolo del Presidente.

Art. 20

Chiusura di discussione

Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'Assessore competente, agli eventuali relatori delle commissioni e, nel caso di proposte e di mozioni, al Consiglio proponente.

Capo IV

Dichiarazione di voto e votazioni

Art. 21

Dichiarazione di voto ordine di votazioni

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola per dichiarazione di voto da parte di ogni gruppo.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni, anche per i membri della Giunta, non può superare i 5 minuti.

La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può però chiedere la votazione per singoli articoli e capitoli. Esaurite le votazioni superate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, eccettuate le parti non approvate.

Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

Sulle votazioni di articoli, o capitoli, o emendamenti, può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di 5 minuti.

Art. 22

Correzioni di forma e rettifiche

Prima della votazione di una proposta, un Assessore o un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera. Tutti gli interventi previsti in questo articolo non debbono eccedere i 5 minuti.

Art. 23

Forma delle votazioni

L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova. Quando il risultato sia dubbio, il Presidente ordina la votazione per settore.

Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso che venga esplicitamente richiesta da almeno cinque Consiglieri con domanda anche verbale da

presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota.

Art. 24

Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome di un Consigliere.

L'appello nominale comincia da questo nome e continua sino alla fine dell'ordine alfabetico per riprendere con il primo nome sino al nominativo estratto.

Art. 25

Votazione per scrutinio segreto

La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.

Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda o rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere si reca al banco per depositare nell'urna la scheda.

Terminata la votazione gli scrutatori ed il Segretario procedono allo spoglio delle schede comunicando poi al Presidente il risultato.

Le indicazioni che fossero state eventualmente inserite oltre il numero consentito, si hanno come non scritte a partire, nell'ordine, della prima esuberante.

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art. 26

Divieti di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito

Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.

Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 27

Approvazione delle proposte

Salvo nei casi, espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata alla seduta successiva.

Il ballottaggio è consentito soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Capo V

Diritti dei consiglieri

Art. 28

Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernino l'attività del Comune, o che interessino comunque, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città. Di norma i Consiglieri non possono presentare più di una interrogazione, o interpellanza, o mozione nella stessa seduta.

Art. 29

Contenuto delle interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta ed intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

Art. 30

Forma e risposta alle interrogazioni

L'interrogazione è presentata per iscritto e la risposta orale viene data entro 30 giorni dalla data di presentazione, entro 10 giorni qualora l'interrogazione richieda, motivandola, l'urgenza.

Nel caso che l'interrogante richieda la risposta scritta, la risposta viene data per iscritto nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione, ovvero di 10 giorni

qualora l'interrogante richieda, motivandola , l'urgenza.

In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogazione è iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta di Consiglio dopo che siano trascorsi i termini compatibilmente ad altre interrogazioni e interpellanze che abbiano la precedenza per ordine cronologico su quella in questione.

Le dichiarazioni del Sindaco e della Giunta possono dar luogo a replica dell'interrogante se si ritiene soddisfatto o meno. Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere 5 minuti.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. Restano fermi i limiti di tempo di cui al comma precedente per ciascuno degli interventi.

Art. 31

Contenuto e svolgimento delle interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti

della loro azione su un determinato argomento ed è presentata per iscritto e la risposta data entro 30 giorni dalla data di presentazione.

La risposta all'interpellanza è data secondo la disciplina prevista per le interrogazioni ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 30.

L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di 5 minuti e la risposta della giunta deve essere contenuta nello stesso termine, dopodichè l'interpellante potrà replicare entro il limite di 5 minuti.

In presenza di interpellanze svolte contemporaneamente in applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 30, il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione e il diritto di concludere la discussione spetta ad essi nell'ordine inverso, fermi i limiti temporali di cui al comma precedente per ciascun intervento.

La Giunta può controreplicare entro il limite di 5 minuti.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della propria interpellanza nella stessa seduta.

Art. 32

Contenuto e forma delle mozioni

La mozione è intesa a promuovere su un certo argomento, da parte del Consiglio Comunale, un voto o una decisione, diretti a sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.

La mozione deve essere presentata per iscritto e viene posta all'Ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione, purchè questo avvenga almeno quattro giorni (liberi) prima della seduta medesima.

Altre mozioni sullo stesso oggetto all'Ordine del giorno possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'Ordine del giorno.

Art. 33

Trattazione congiunta di mozioni
interpellanze e interrogazioni

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro connessi possono

formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

Art. 34

Discussione delle mozioni.

La discussione della mozione, dopo che il Presidente avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti e si svolge secondo la disciplina di cui all'Art. 14

All'illustrazione della mozione seguiranno eventualmente i proponenti delle mozioni o interrogazioni collegate; uno per mozione, interpellanza o interrogazione.

Art. 35

Documentazione ed accesso agli uffici

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, gratuitamente, copia dei provvedimenti della Giunta, del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei Consigli Circostrizionali, dei relativi Presidenti e degli Enti derivati. I Consiglieri, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato,

hanno accesso agli uffici del Comune, della Circoscrizione e degli Enti derivati e possono prendere conoscenza di tutti gli atti d'ufficio con esclusione di quelli per i quali la segretezza sia imposta specificatamente dalla legge ovvero sia stabilita dagli organi politici dai quali dipendono gli uffici con specifici provvedimenti motivati in relazione alle esigenze di tutela di diritti personali di cittadini o di mantenimento della riservatezza necessaria per il buon risultato della pratica cui gli atti si riferiscono.

Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da rendere agevole la consultazione da parte degli aventi diritto senza intralcio per la normale attività degli uffici.

I dipendenti comunali prestano la più ampia collaborazione nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Gli organi della Circoscrizione e del Comune si adoperano per facilitare l'acquisizione, da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, di notizie relative agli affari rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni pubbliche agenti nel territorio con particolare riguardo alla Provincia, ai Comuni della Comunità Montana, alla Comunità Montana medesima ed ai Consorzi al quale il Comune partecipa.

Capo VI

GRUPPI CONSILIARI

Art. 36

Composizione Gruppi Consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco.

I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere più anziano per Legge.

I Gruppi consiliari dispongono di locali, attrezzature, servizi dell'Ente in relazione alle ragionevoli esigenze di ogni Gruppo.